

sent_812/13
@ con. 8494/13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Domenico Fabio Di Lauro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 19.11.2013 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3104/12 R.G. e promossa

DA

██████████ con l'avv. Antonio Rosario De Crescenzo

=RICORRENTE =

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e USR per la Lombardia con il dirigente scolastico, ing. Roberto Carboni, funzionario delegato

=RESISTENTE =

FATTO E DIRITTO

██████████ ha conseguito in data 21.9.1989 il diploma di maturità tecnica – Perito Industriale Capotecnico (all. 1 ric.).

Dal 21.1.1997 al 20.11.1997 ██████████ ha prestato servizio di leva obbligatorio (all. 2 ric.).

Nel corso dell'a.s. 1997-1998 ██████████ ha ricevuto la prima proposta di assunzione a tempo determinato dall'ITIS "██████████".

██████████ ha rinunciato a detta proposta di assunzione ricevuta in costanza del periodo di assolvimento dell'obbligo di leva.

██████████ ha presentato domanda di inclusione nei nuovi elenchi aventi validità triennale fino al 2014 in forza del DM n. 62 del 13.7.2011 con il quale sono state indette le procedure per la ricostituzione delle graduatorie di Circolo e di Istituto che sostituiscono integralmente quelle precedentemente vigenti con conservazione della loro validità per gli aa.ss 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014.

Con la domanda di inclusione ██████████ ha chiesto la valutazione del servizio di leva svolto e l'attribuzione del relativo punteggio (12 punti) e ciò in base all'art. 4, comma 8, del DM n. 62/2011 cit. secondo cui "gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (...) sono graduati secondo la Tabella di valutazione titoli allegata al Regolamento ed annessa quale Tabella 1 al presente provvedimento".

La cit. Tabella 1 alla Lettera "D", nota 10) specifica che "Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina".

L'Amministrazione resistente ha negato l'attribuzione del punteggio spettante per il servizio militare svolto nell'anno 1997, ritenendolo prestato non in costanza di nomina.

Il ricorrente ha contestato la decisione suddetta evidenziando che proprio durante lo svolgimento del servizio di leva era stato costretto a rinunciare ad un incarico di supplenza e ritenendo che la stessa disposizione normativa in esame era illegittima per contrasto con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94 il quale prevede che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il MIUR contesta gli assunti avversari, evidenziando che nel modello di richiesta per l'inserimento delle graduatorie di terza fascia [REDACTED] aveva dichiarato di avere prestato servizio militare precisando che tale servizio non era stato svolto in costanza di rapporto di lavoro, con conseguente impossibilità per il Dirigente Scolastico di valutare detto servizio in base al Bando di concorso DM n. 62/11.

IL MIUR, inoltre, richiama una serie di pronunce che avevano evidenziato che il servizio militare era valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa "ma solo ai fini del trattamento previdenziale" e, quindi, non per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto.

Il MIUR, a conferma della legittimità del proprio operato, richiama poi l'art. 2050 della L. 66/2010 che sancisce la valutabilità del servizio di leva nei concorsi pubblici solo in caso di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Il MIUR infine evidenzia che la normativa in materia prevede per coloro che trovansi a svolgere il servizio militare o civile la possibilità di accettare la nomina solo giuridicamente, mentre [REDACTED] aveva dichiarato a suo tempo di non accettare l'incarico come ogni supplente può fare.

oo

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare va precisato che il caso in esame non ricade sotto l'applicazione dell'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), che stabilisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.



Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 5450/13 occorre infatti "osservare da un lato che trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi (cui non rientrano le c.d. graduatorie ad esaurimento come di recente riconosciuto da Cass. ss.uu. 8.2.2011 n. 3032 e da CdSt. A.p. 12.7.2011 n. 11), dall'altro che trattasi di norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (d. lgs. n. 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti".

Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2011 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria, costituita dal d.lgs. 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive.

Infine si osserva che l'art. 20, co. 1, L. 958/86 prevedeva quanto segue "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", mentre l'art. 7 della legge 412/91, interpretando autenticamente l'art. 20 cit., disponeva che "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente".

L'art. 20, comma 1, della legge 958/86 è stato però abrogato con l'art. 2268 della L. 15.3.2010 n. 66 entrata in vigore l'8.10.2010 e di conseguenza non è possibile fondare su di esso l'interpretazione secondo cui il periodo di servizio militare sarebbe valido a tutti gli effetti anche per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale.

Da quanto detto consegue che l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/11 è da ritenersi illegittimo nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

La valutabilità del servizio militare è così condizionata solo dal previo conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l'accesso all'insegnamento.



Il caso in esame soddisfa tale requisito perché il ricorrente ha documentato di avere conseguito il titolo abilitante prima dell'espletamento del servizio militare di leva.

La domanda del ricorrente, per tutte le svolte considerazioni, può quindi essere accolta.

La complessità della questione in esame e la persistenza di contrasti giurisprudenziali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara che il ricorrente, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso agli insegnamenti sui posti/classe di concorso A042 - A047 - A048 - C290 - C310 nell'ambito della scuola secondaria di II grado, ha diritto a vedersi riconosciuti e attribuiti ulteriori 12 punti rispetto al punteggio attualmente attribuitogli nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Milano - 3^ fascia;
- b) per l'effetto condanna l'Amministrazione scolastica resistente ad attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie;
- c) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Monza, 19.11.2013

IL GIUDICE

(Domenico F. Di Lauro)

TRIBUNALE DI MONZA

Depositato in cancelleria

1 g NOV. 2013

oggi

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
L. Di Lauro

flia